



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 2 del 23-1-2012

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Sig. [REDACTED] - [REDACTED]

L'anno 2010 addì *ventitré* del mese di *Gennaio* in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto		X
Porta Giovanni - OO.SS.		X
Ribezzo Pasquale- Esperto		X
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	X	
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. 1/90;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Foggia;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 29.12.2010, il Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] chiedeva alla C.P.A. di Foggia, il riconoscimento della qualifica professionale all'esercizio dell'attività di estetista, ai sensi della L. 1/90;
- In data 13.1.2011, la CPA deliberava la sospensione della valutazione, al fine di acquisire elementi relativi alla partecipazione del Sig. [REDACTED], al corso di formazione professionale svoltosi ai sensi della Determina Dirigenziale Provincia di Foggia n. 3726 del 13.11.2009, "poiché dalla documentazione allegata non si evince un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a tre anni presso impresa di estetista, requisito indispensabile per l'accesso al corso di f.p. di 300 ore previsto dalla L. 1/90);
- In data 19.4.2011, il Sig. [REDACTED] integrava la sua istanza, con un nulla osta rilasciato dalla CPA di Torino, attestante il possesso dei requisiti al corso di n. 300 ore, come da L. 1/90;
- In data 21.4.2011, la CPA di Foggia deliberava di respingere la richiesta per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 3 della L. 1/90;
- In data 5.7.2011, in forma irrituale, perveniva ricorso del Sig. [REDACTED] a questa Commissione, contro la decisione della C.P.A. di Foggia, adducendo che: 1) sin dal 2003 avviava l'attività di Centro Estetico con responsabile tecnico con contratto di associazione in partecipazione, non avendo i requisiti prescritti dalla legge, lavorando egli stesso con le estetiste ed il responsabile tecnico in carica; 2) aver frequentato corso di formazione professionale di 300 ore previste per la qualifica di estetista imprenditore; 3) la Camera di Commercio di Foggia non rilascia certificazioni di riconoscimento requisiti per l'ammissione ai predetti corsi; 4) a dimostrazione delle sue ragioni, aveva richiesto ed ottenuto dalla CPA di Torino tale autorizzazione;



Ritenuto che:

- La legge 1/90 all'art. 3, lett. c), detta le disposizioni per l'acquisizione della qualifica professionale;
- Dagli atti in fascicolo, non risulta provata la sussistenza da parte del ricorrente, del possesso dei requisiti previsti dall'articolo sopracitato;
- La documentazione prodotta non consente di emendare quanto deliberato dalla CPA di Foggia
- Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

A _____ di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di non accogliere il ricorso prodotto dal Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED]
- di notificare il presente atto all'Ufficio delle Entrate competente per territorio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di bollo previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. N. 6/2005.

Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.

- di notificare il presente atto all'Ufficio delle Entrate competente per territorio, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di bollo previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. N. 6/2005.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.



Segretario

Dot. ssa Grazia Mastrorilli

Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)